

	COMUNICATI COMMUNIQUÉS MITTEILUNGEN	FSB/SBV F11

Comunicato del comitato centrale No. 05-2025

Chiasso, 4 ottobre 2025

SOSPENSIONE DEI GIOCATORI ROBERTO FIOCCHETTA E LUIGI SALA

In allegato trasmettiamo le decisioni definitive emesse dal Giudice Unico a carico dei giocatori Roberto Fiocchetta (Tessera 632) e Luigi Sala (tessera 1445)

Vi ringraziamo per l'attenzione e porgiamo cordiali saluti.

FEDERAZIONE SVIZZERA DI BOCCE
Teresina Quadranti, Presidente



SPERRUNG DER SPIELER ROBERTO FIOCCHETTA UND LUIGI SALA

Anbei übermitteln wir Ihnen die endgültigen Entscheidungen des Einzelrichters gegen die Spieler Roberto Fiocchetta (Ausweisnummer 632) und Luigi Sala (Ausweisnummer 1445).

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleiben
Mit freundlichen Grüßen.

SCHWEIZERISCHER BOCCIA VERBAND
Teresina Quadranti, Präsidentin





FEDERAZIONE SVIZZERA DI BOCCE
FEDERATION SUISSE DE BOCCIA
SCHWEIZERISCHER BOCCIA-VERBAND

COMMISSIONE NAZIONALE DISCIPLINA

LA GIUDICE UNICA / LA JUGE UNIQUE / DIE EINZELRICHTERIN

DECISIONE DISCIPLINARE

del 12 settembre 2025

contro **Roberto Fiocchetta** (Tessera 632)

Visto il rapporto del direttore di gara, il signor Orazio De Luca, relativo alla Gara "Gran Premio Brissago" svoltasi mercoledì 14 maggio 2025, ricevuto il 22 maggio 2025, corredato da una lettera dello stesso direttore a complemento del rapporto e della denuncia di Davide Colombo, da cui emergono i seguenti fatti:

- i. Al termine della partita svoltasi tra le formazioni Roberto Fiocchetta-Giulia Rota (SV Centrale) e Davide Colombo-Fabio Chierichetti (SB Stella Locarno), vinta da quest'ultima, quando il signor Colombo si è avvicinato al signor Fiocchetta per stringergli la mano, lo stesso si è rifiutato;
- ii. ne è nata una discussione verbale in merito ad un episodio della partita, sfociata in un'aggressione da parte del signor Fiocchetta, il quale ha messo "le mani al collo" al signor Colombo;

che, chiamato a prendere posizione con lettera della scrivente del 28 maggio 2025, Roberto Fiocchetta ha risposto ed ha fornito la sua versione dei fatti, che può essere così riassunta:

- i. Fino a metà incontro il gioco si è svolto in maniera lineare. Da metà partita però, il signor Colombo, iniziava una serie di commenti sulle sue giocate e quelle del suo socio, commenti che hanno distratto in maniera considerevole la signora Rota, compagna di squadra del signor Fiocchetta;
- ii. Questi commenti inappropriati hanno spinto il signor Fiocchetta a non stringere la mano del signor Colombo, ritenendo il suo comportamento antisportivo;
- iii. Il ripetuto rifiuto del signor Fiocchetta ha spinto il signor Colombo ad iniziare ad offendere verbalmente il signor Fiocchetta;
- iv. da lì la discussione è peggiorata e in seguito alle seguenti frasi " *“sei una persona di merda”, “non puoi fare altro che continuare a fare il colonnello, anzi il coglionello, tanto non capisci un cazzo”, “se la Svizzera è difesa da gente così che vergogna”*, il signor Fiocchetta ha aggredito il signor Colombo prendendolo per il collo;

che Roberto Fiocchetta nella sua presa di posizione ha altresì riconosciuto di aver sbagliato e si è scusato del suo comportamento.

che il rapporto del direttore di gara si è basato solo su una versione dei fatti, non osservati di prima persona, quando sarebbe stato opportuno, vista la gravità dei comportamenti, ascoltare entrambe le versioni;

che lo sport dovrebbe essere caratterizzato da uno spirito di unione e non è accettabile che offese relative alla vita personale e professionale di una persona trovino spazio durante un evento sportivo;

che in ogni caso il comportamento di Roberto Fiocchetta è innaccettabile e deve essere considerato antisportivo e contrario all'etica dell'associazione (art. 35 del Regolamento sulla procedura contenziosa);

che, data la gravità dei fatti, si potrebbe prendere in considerazione una sospensione temporanea di durata importante;

che, in virtù della situazione, dell'ammissione di colpa del signor Fiocchetta e dell'assenza di precedenti disciplinari a suo carico;

che, in seguito alla emanazione della sentenza n. 0002 del 1. agosto 2025, la società alla quale appartiene il signor Fiocchetta, la Società Bocciofila Centrale, ha ricorso al TCR;

che, il TCR ha rinviato la causa alla sottoscritta autorità, perché venga fissato un nuovo termine per eventuali osservazioni;

che, visto che la decisione del TCR è stata emanata in una data che risulta essere posteriore a quella prospettata nella decisione n. 0002 del 1. agosto 2025 come inizio della squalifica, avrebbe senso fissare un nuovo termine di inizio;

che, tuttavia, il signor Fiocchetta stesso ha espresso il desiderio di mantenere l'inizio della squalifica al 1. settembre 2025, pertanto

si decide:

1. La richiesta di intervento è ricevibile;
2. Il giocatore Roberto Fiocchetta è multato per CHF 200;
3. Il giocatore Roberto Fiocchetta è sospeso per 45 giorni a far tempo dal 1. settembre 2025.
4. Le spese processuali sono fissate a CHF 150;
5. Le spese del procedimento sono a carico del signor Roberto Fiocchetta.

Quartino, 12 settembre 2025

LA GIUDICE UNICA / LA JUGE UNIQUE / DIE EINZELRICHTERIN

Asia PONTI, MLaw

Mezzi di ricorso

Contro la presente decisione è dato il ricorso al Tribunale Centrale di Ricorso (TCR, c/o Patrick Nasciuti, Via Cortivo 9, 6976 Castagnola) entro 15 giorni dalla data dell'intimazione della presente decisione.

Notifica

La presente decisione è anticipata per e-mail e notificata per Posta A+ al signor Roberto Fiocchetta e per e-mail al Comitato centrale della Federazione svizzera di bocce per informazione.



FEDERAZIONE SVIZZERA DI BOCCE
FEDERATION SUISSE DE BOCCIA
SCHWEIZERISCHER BOCCIA-VERBAND

COMMISSIONE NAZIONALE DISCIPLINA

LA GIUDICE UNICA / LA JUGE UNIQUE / DIE EINZELRICHTERIN

DECISIONE DISCIPLINARE

del 12 settembre 2025

contro **Luigi Sala** (Tessera 1445)

Visto il rapporto del direttore di gara, il signor Orazio De Luca, relativo alla Gara regionale "Lui e Lei e Lui" svoltasi sabato 3 maggio 2025, ricevuto il 13 maggio 2025, da cui emergono i seguenti fatti:

- i. *Al termine del cambio campo, prima di iniziare le semifinali ho fatto rifare i campi, poi il sottoscritto ha effettuato il lancio della moneta per sorteggiare il viale sorteggiare il viale dove avrebbero giocato le terne composte da Fontana Michele-Bettinelli Sandra-Guidali Fabrizio (Riva San Vitale) contro Fiocchetta Roberto-Rota Giulia-Sala Luigi (SB Centrale) caso vuole devono giocare sul campo A*
- ii. *Da notare che la Terna della Centrale aveva già disputato 3 partite sul campo A capo campo compreso sorteggiato, invece la terna di Riva ha giocato il capo campo sul campo B arrivando dal Cercera in quanto non è stato possibile fare il capo campo al Bocciodromo Cercera.*
- iii. *Nel frattempo il Signor Piffaretti, membro CNTA, accorgendosi di quanto stava succedendo mi ha detto ad alta voce che stavo sbagliando, che non era possibile che una terna facesse 4 partite sullo stesso viale.*
- iv. *Io dico «purtroppo» il Giocatore Sala Luigi ha sentito e si stava scagliando su Piffaretti insultandolo pesantemente, io mi sono messo in mezzo per fermare Sala e cercare di calmarlo. A quel punto sono intervenute altre persone per cercare di calmare gli animi tra cui la Signora Rivabella, Longoni Susanna e altre che, nella confusione non mi ricordo chi erano, ero talmente preso a tenere Sala e a calmarlo.*

che, chiamato a prendere posizione con lettera della scrivente del 28 maggio 2025, Luigi Sala non ha risposto entro il termine assegnato del 6 giugno 2025. Che dopo aver riscontrato un probabile errore nell'indirizzo, l'apertura di un procedimento disciplinare è stata nuovamente intimata al signor Sala con raccomandata del 14 luglio 2025, la quale è però ritornata al mittente senza essere stata ritirata;

che in ogni caso la decisione della Commissione nazionale di disciplina può essere resa sulla sola base del rapporto del direttore di gara, garantita infatti al giocatore la possibilità di esprimere la propria posizione formulando opposizione (Art. 35 dello Statuto) alla stessa Commissione entro 15 giorni dalla sua ricezione. In tal caso, la Commissione sarà chiamata a prendere una nuova decisione sulla base dei nuovi fatti emersi;

che il comportamento di Luigi Sala è innaccettabile e deve essere considerato antisportivo e contrario all'etica dell'associazione (art. 35 del Regolamento sulla procedura contenziosa);

che il signor Luigi Sala ha già un precedente disciplinare (Decisione n. 0009 dell'11 agosto 2023), dove, vista l'assenza di precedenti disciplinari, si era rinunciato ad una sospensione temporanea propendendo per una multa;

che, in seguito alla emanazione della sentenza n. 0001 del 1. agosto 2025, la società alla quale appartiene il signor Sala, la Società Bocciofila Centrale, ha ricorso al TCR;

che, il TCR ha rinviato la causa alla sottoscritta autorità, perché venga fissato un nuovo termine per eventuali osservazioni;

che, visto che la decisione del TCR è stata emanata in una data che risulta essere posteriore a quella prospettata nella decisione n. 0001 del 1. agosto 2025 come inizio della squalifica, e considerato che la Società bocciofila centrale ha espressamente chiesto che la sanzione iniziasse a decorrere dal 1. novembre 2025;

si decide:

1. La richiesta di intervento è ricevibile;
2. Il giocatore Luigi Sala è sospeso per una durata di 90 giorni a far tempo dal 1. novembre 2025;
3. Le spese processuali sono fissate a CHF 175;
4. Le spese del procedimento sono a carico del signor Luigi Sala.

Quartino, 112 settembre 2025

LA GIUDICE UNICA / LA JUGE UNIQUE / DIE EINZELRICHTERIN

Asia PONTI, MLaw

Mezzi di ricorso

Contro la presente decisione è dato il ricorso al Tribunale Centrale di Ricorso (TCR, c/o Patrick Nasciuti, Via Cortivo 9, 6976 Castagnola) entro 15 giorni dalla data dell'intimazione della presente decisione.

Notifica

La presente decisione è anticipata per e-mail e notificata per Posta A+ (presso la sua società bocciofila) al signor Luigi Sala e per e-mail al Comitato centrale della Federazione svizzera di bocce per informazione.